

RAPPORTO
della Commissione della Legislazione
sul messaggio 18 gennaio 1950 concernente la modificazione
della legge cantonale sul promuovimento dell'agricoltura

(del 4 settembre 1950)

Il rapporto in esame alla Commissione della Legislazione propone la modifica degli art. 8 e 9 della legge cantonale circa il promuovimento dell'agricoltura del 3 dicembre 1894, articoli di portata fondamentale finanziaria. Si è perchè detto messaggio veniva, da parte di codesto Gran Consiglio, demandato alla Commissione della Gestione, per il necessario esame e preavviso. Quest'ultima Commissione rilevava pertanto che l'art. 3 del progetto di legge abrogava la legge del 21 aprile 1937 sul miglioramento del bestiame e dichiarava a tale titolo che la scrivente Commissione avesse ad esaminare l'opportunità o meno dell'abrogazione prevista.

Il Consiglio di Stato presentava a titolo informativo un progetto di decreto esecutivo sul promuovimento dell'allevamento del bestiame in naturale applicazione delle modifiche proposte alla legge del 3 dicembre 1894 e in radicale sostituzione delle norme di cui alla legge 21 aprile 1937 sul miglioramento del bestiame.

Giustifica il Consiglio di Stato di rinviare ad un decreto esecutivo tutte le norme atte a regolare il problema del miglioramento del bestiame trattandosi di materia continuamente soggetta a modifiche imposte dalla nostra particolare situazione e specialmente in applicazione della legislazione federale in continua evoluzione. La Commissione della Legislazione ha preso in esame il progetto di decreto esecutivo e ha ritenuto che almeno alcune enunciazioni basilari dovessero trovar posto nel decreto legislativo lasciando invece al decreto esecutivo tutte quelle norme di carattere procedurale e contingente. E' ritenuta materia di decreto legislativo in particolar modo: l'istituzione del riconoscimento delle razze, l'obbligatorietà del servizio pubblico di monta nonchè l'obbligo per i Comuni di contribuire alle spese relative a questo servizio.

Con le precisazioni proposte dalla Commissione della Legislazione si propone all'approvazione di codesto Gran Consiglio il decreto legislativo come uscito dalle sue deliberazioni. Per contro si rinvia alla soluzione che codesto Gran Consiglio vorrà accettare per quanto concerne l'ammontare del credito da iscriversi nel bilancio del Dipartimento agricoltura di cui all'art. 1 del decreto in esame.

Il Consiglio di Stato propone che il credito ammonti a Fr. 140.000.—; la Commissione della Gestione per contro insiste perchè detto credito venga iscritto annualmente per un importo di Fr. 170.000.—.

Con uesta modificazione il decreto legislativo prende la seguente redazione:

LEGGE

*che modifica la legge cantonale circa il promuovimento dell'agricoltura
del 3 dicembre 1894*

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino
su proposta del Consiglio di Stato,

decreta:

Art. 1. — Gli art. 8 e 9 della legge cantonale circa il promuovimento dell'agricoltura del 3 dicembre 1894 sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Art. 8. — Il Consiglio di Stato emana le disposizioni atte a migliorare l'allevamento del bestiame, istituisce il riconoscimento delle razze, l'obbligatorietà del servizio pubblico di monta secondo le prescrizioni delle leggi e delle ordinanze federali in base alle direttive seguenti:

- 1) promuovimento della tenuta di razzatori,
- 2) promuovimento del controllo funzionale,
- 3) prescrizioni circa la tenuta, il governo e l'impiego dei riproduttori,
- 4) organizzazione di esposizioni,
- 5) premiazioni dei riproduttori,
- 6) promuovimento dello smercio del bestiame,
- 7) introduzione della consulenza sull'allevamento e governo del bovini,
- 8) formazione e nomina di periti per la valutazione degli animali,
- 9) istituzione di una Commissione consultiva per l'esame e preavviso dei problemi zootecnici.

§ Il Comune ha l'obbligo di contribuire alle spese del servizio di monta. Se detto servizio è assunto da un Consorzio il Comune deve versare allo stesso un contributo almeno pari all'importo del premio e del sussidio d'acquisto concesso dal Cantone e dalla Confederazione.

Art. 9. — Nel bilancio del Dipartimento dell'agricoltura viene iscritto annualmente un credito di Fr. 170.000.— destinato al promuovimento zootecnico, nonchè all'organizzazione di esposizioni ed al potenziamento di Consorzi, società e federazioni del bestiame ufficialmente riconosciuti.

Il credito non è soggetto alle riduzioni contemplate dai decreti legislativi sui provvedimenti finanziari.

Art. 2. — E' aggiunto un art. 25 bis del seguente tenore:

Art. 25 bis. — Chiunque contravviene alle disposizioni della presente legge e dei regolamenti di applicazione è punito con una multa da Fr. 50.— a Fr. 500.— applicabile dal Dipartimento competente secondo la procedura per le contravvenzioni.

Art. 3. — E' abrogata la legge 21 aprile 1937 sul miglioramento del bestiame, nonchè ogni altra disposizione contraria.

Art. 4. — Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. Il Consiglio di Stato fissa la data della entrata in vigore.

p. La Commissione della Legislazione:

Torriani, relatore

Agustoni — Barchi — Buetti — Guidini

— Pellegrini P. — Verda A.
